

**TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI TORINO**

***Sezione lavoro***

**Ricorso ex art. 414 c.p.c.**

Per la signora **Manuela Giulia MARTANO** (C.F. MRTMLG79R50F335J) nata a Moncalieri (TO) il 10.10.1979 ed ivi residente alla Via Bagetti Pietro n. 24, rappresentata e difesa dall'Avv. **Francesco Paolo ZANGARI** (C.F. ZNGFNC78E16L628T) del Foro di Vallo della Lucania, giusta procura rilasciata in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83 c.p.c. ed elettivamente domiciliata presso lo studio del proprio difensore in Vallo della Lucania alla via Andrea de Hippolytis n. 15 - Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [avvfrancescozangari@pec.it](mailto:avvfrancescozangari@pec.it) dove si elegge domicilio digitale.

*Ricorrente*

*Contro* **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., con sede in Roma al Viale di Trastevere n. 76/A (00153 - RM) domiciliato *ex lege* presso l'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino** (C.F. 80101970012), in persona del l.r.p.t., con sede in Torino (TO - 10129) alla via dell'Arsenale n. 21 (indirizzo p.e.c. estratto dal Registro PP.AA. [ads.to@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.to@mailcert.avvocaturastato.it))

*Resistente*

*nonché nei confronti di*

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE** (C.F. 97613140017), in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Corso Vittorio Emanuele II (10121 - TO), domiciliato *ex lege* presso l'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino** (C.F. 80101970012), in persona del l.r.p.t., con sede in Torino (TO - 10129) alla via dell'Arsenale n. 21 (indirizzo p.e.c. estratto dal Registro PP.AA. [ads.to@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.to@mailcert.avvocaturastato.it))

*Ulteriore parte resistente*

*e nei confronti dei*



Docenti inseriti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) della Provincia di Torino di II fascia per le classi di concorso A028 – MATEMATICA E SCIENZE, pubblicate il 16.08.2023 e che hanno ricevuto nomine con contratti a tempo determinato, tanto a seguito dei bollettini di conferimento incarichi pubblicati il 30/08/2023 (2° turno di nomine), 07/09/2023 (3° turno di nomine), limitatamente a coloro ivi individuati con posizioni con punteggio e posizione inferiori a quelli del ricorrente; nella specie:

PIROZZO ROBERTA con punteggio di 47 e posizione 1060, per un contratto annuale presso I.C. TUROLDO - TOMM810013;

FORMOSO ALESSIA con punteggio di 46 e posizione 1084, per un contratto annuale presso I.C. Leonardo Da Vinci – Frank - TOMM808013;

GIANNOTTA CLAUDIA con punteggio di 45 e posizione 1094, per un contratto al termine delle attività didattiche presso I.C. Leonardo Da Vinci – Frank - TOMM808013;

GERMANO ANTONINA con punteggio di 42 e posizione 1186, per un contratto su spezzone di 9 ore settimanali presso C.T.P. Distretto 32;

MAGNACCA NUNZIA con punteggio di 36 e posizione 1356, per un contratto al termine delle attività didattiche e presso la Casa Circondariale di Ivrea;

RAPPO ALESSANDRA con punteggio di 34,5 e posizione 1389, per un contratto su spezzone di 9 ore settimanali presso C.T.P. Distretto 32;

SOLLAZZO MARTINA con punteggio di 33 e posizione 1472, per un contratto al termine delle attività didattiche e presso la Casa Circondariale di Ivrea.

Quanto detto emerge da nominativi e corrispondenti scuole e incarichi dettagliatamente elencati e specificati nell'**allegato n. 10**.

*Ulteriori parti resistenti*

### **PREMESSA**

**1)** La signora Martano è docente precaria, in possesso di regolare titolo di accesso per le seguenti classi di concorso: A015 - DISCIPLINE SANITARIE, A028 - MATEMATICA E SCIENZE), A031 - SCIENZE DEGLI ALIMENTI, A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE, nonché insegnante di sostegno per la scuola secondaria di I grado (ADMM) e per la scuola secondaria di II grado (ADSS), in quanto inserita nelle graduatorie GPS II Fascia - Sostegno incrociate.

**2)** Nel rispetto dei termini e dei modi previsti dalla O.M. n. 112 del 06.05.2022 (art. 7) e successivo avviso di cui alla Nota Ministero dell'Istruzione n. 18095 dell'11.05.2022 (*all.n.2*), l'istante, in data 31.05.2022, ha presentato istanza finalizzata



all'inserimento/aggiornamento nelle graduatorie provinciali e di istituto GPS di II Fascia, istituite ai sensi dell'art. 4, commi 6 bis e 6 ter, della L. 3.5.1999 n. 124, per le supplenze di scuola secondaria di I e II grado, nella Provincia di Torino.

3) La ricorrente, in data 31.07.2023, nei termini e nei modi prescritti dalla Nota del Ministero dell'Istruzione n. 41908 del 12.07.2023, ha quindi presentato apposita istanza per la partecipazione alle procedure di attribuzione del/dei contratti a tempo determinato ai sensi dell'art. 5 ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, e dell'articolo 12 dell'O.M. 06 maggio 2022, n. 112, esprimendo le preferenze per le supplenze annuali, fino al termine delle attività didattiche o per spezzoni di orari, in relazione alle scuole ivi specificate, con riferimento alle classi di concorso summenzionate A015, A028, A031, A050, nonché ADMM e ADSS, secondo le preferenze pure ivi specificate.

4) A seguito della pubblicazione e ripubblicazione rispettivamente del 16.08.2023 e del 25.08.2023 delle graduatorie GPS per la Provincia di Torino per scuole secondarie di II grado (SS) e di I grado (MM), in relazione all'a.s. 2023/2024, la ricorrente veniva collocata in seconda fascia:

- in posizione 278 con punteggio 52,50, per la classe di concorso A015;
- in posizione 618 con punteggio 52,50, per la classe di concorso A031;
- in posizione 902 con punteggio 52,50, per la classe di concorso A050;
- **in posizione 498 con punteggio 76,50, per la classe di concorso A028** (come risulta dalla graduatoria GPS di II Fascia per la Provincia di Torino per scuole secondarie di I grado – MM, che pure si produce quale allegato n. 6).

5) successivamente sono stati pubblicati una serie di bollettini, per la convocazione e attribuzione degli incarichi in favore di persone aspiranti con punteggio e posizione inferiore alla ricorrente, quindi in pregiudizio della ricorrente e segnatamente come appresso specificato:

a) **SECONDO bollettino del 30.08.2023**, deducendosi che con tale bollettino è stata eseguita una convocazione in favore di PIROZZO ROBERTA con punteggio di 47 e posizione 1060, per un contratto annuale presso I.C. TUROLDO - TOMM810013, FORMOSO ALESSIA con punteggio di 46 e posizione 1084, per un contratto annuale presso I.C. Leonardo Da Vinci – Frank - TOMM808013, GIANNOTTA CLAUDIA con punteggio di 45 e posizione 1094, per un contratto al termine delle attività didattiche presso I.C. Leonardo Da Vinci – Frank - TOMM808013, GERMANO ANTONINA con punteggio di 42 e posizione 1186, per un contratto su spezzone di 9 ore settimanali presso C.T.P. Distretto 32 e MAGNACCA



NUNZIA con punteggio di 36 e posizione 1356, per un contratto al termine delle attività didattiche e presso la Casa Circondariale di Ivrea, il tutto come può evincersi negli allegati bollettini, così riportati nello specifico elenco, prodotto quale allegato n. 10;

**b) TERZO bollettino del 07.09.2023**, deducendosi che con tale bollettino è stata eseguita una convocazione in favore di RAPPO ALESSANDRA con punteggio di 34,5 e posizione 1389, per un contratto su spezzone di 9 ore settimanali presso C.T.P. Distretto 32 e SOLLAZZO MARTINA con punteggio di 33 e posizione 1472, per un contratto al termine delle attività didattiche e presso la Casa Circondariale di Ivrea, il tutto come può evincersi negli allegati bollettini, così riportati nello specifico elenco, prodotto quale allegato n. 10.

**6)** Ne consegue che, a seguito della pubblicazione dei bollettini di conferimento di nomine (dal 30.08.2023) ad oggi, la professoressa Martano non è stata aggiudicataria di alcuna nomina relativa alle classi di concorso e alle sedi indicate, dovendosi riscontrare che, come sopra evidenziato e debitamente documentato, diversi docenti collocati in graduatoria in posizione peggiore rispetto alla sua, hanno ottenuto incarichi di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche o comunque su spezzoni orari, nelle stesse sedi dalla ricorrente indicate.

**7)** Come si specificherà pure *infra*, le sedi e i contratti assegnati ad altri docenti, con punteggio e posizione più bassi di quelli del ricorrente, pure evidenziati nei bollettini, sono compiutamente raggruppati ed elencati all'interno del documento **allegato n. 10, che comprende tutti i successivi bollettini di nomina, da cui individuarsi gli scavalcamenti successivi per le sedi di cui alla domanda.**

**8)** Si segnala, infine, che la ricorrente, in considerazione della illegittima mancata attribuzione dell'incarico annuale o fine alla fine delle attività didattiche di cui è causa, non ha lavorato per le ore e per le sedi per le quali avrebbe avuto diritto.

\*\*\*\*\*

Ebbene tutto quanto sopra premesso e considerato, la mancata nomina della professoressa Martano nella classe di concorso e per le sedi dalla stessa indicate nella Provincia di Torino e quindi il mancato incarico mediante la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato annuale, costituisce una illegittima compromissione dei diritti della ricorrente, la quale quindi chiede che le venga riconosciuto giudizialmente il diritto ad un equo risarcimento per l'intera annualità, disapplicati i bollettini di nomina GPS II fascia della Provincia di Torino come sopra richiamati, in ossequio alla graduatoria e alle preferenze e scelte rese e con ogni diritto consequenziale, tanto per i seguenti motivi di

**DIRITTO**



**I - DIRITTO DELLA RICORRENTE AD ESSERE DESTINATARIA DI INCARICO ANNUALE IN RELAZIONE ALLA GPS DI SECONDA FASCIA PER SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO DELLA PROVINCIA DI TORINO – CLASSE A028 - ILLEGITTIMA ESCLUSIONE DELLA RICORRENTE.**

**Necessaria premessa.**

**Normativa di riferimento e possesso dei requisiti.**

Con O.M. 116 del 06.05.2022<sup>1</sup> il Ministero dell'Istruzione – per quanto in questa sede rileva – ha previsto, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, una modalità di conferimento degli incarichi di supplenza completamente informatizzata, in quanto l'assegnazione degli stessi è affidata a un algoritmo che attribuisce le sedi sulla base di un complesso incrocio tra la posizione in graduatoria degli aspiranti docenti e le indicazioni preferenziali da questi espresse nella domanda di partecipazione alla procedura.

Come previsto da tale Ordinanza la stipula dei contratti a tempo determinato avviene subordinatamente alle immissioni in ruolo e all'assegnazione al personale docente di ruolo delle dotazioni organiche e comunque alle modalità di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3.

Difatti il comma 4, del citato art. 2 testualmente prescrive che: *“In subordine alle operazioni di cui ai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie: a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario; c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti”*.

Il successivo comma 5 prevede che ai fini dell'attribuzione delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui alle summenzionate lettere a) e b) del citato comma 4, subordinatamente all'utilizzo delle GAE (e quindi in caso di incapacienza ed esaurimento delle stesse), *“si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3”*.

L'art. 3, da ultimo citato, ai commi nn. 1 e 2, espressamente prevede che: *“1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 6, 6-bis e 6-ter, della Legge 124/1999, in ciascuna provincia sono*

<sup>1</sup> Come previsto dall'art. 1, tale O.M. *“disciplina, per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, tenuto altresì conto di quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della legge 3 maggio 1999, n. 124”*.



*costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b). 2. Le GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 8, 9, 10 e 11, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale.”*

Il successivo comma 3 prevede che l'aggiornamento e i nuovi inserimenti in GPS, le posizioni e i punteggi e le precedenze, sono determinati *“sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate di cui al comma 2”*. Tale articolo 3, in sintesi, per quanto in questa sede rileva, prevede che:

- i titoli dichiarati dall'aspirante nell'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione;
- Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce. In relazione alla seconda fascia e alle classi di concorso di cui alla Tabella A, essa è costituita dai soggetti in possesso, alternativamente, di uno sei seguenti requisiti: possesso 24 CFU/CFA nelle materie pedagogiche, abilitazione su altra classe di concorso, precedente inserimento nella seconda classe di concorso (cfr. *art. 3, comma 9, lett.b, sub. i*).

Vengono poi richiesti quali requisiti generali tra cui la cittadinanza italiana (art. 6).

Ebbene, come emerge dalla documentazione in atti, la ricorrente era (all'atto della domanda) ed è tutt'ora, come pure dichiarato nelle domande allegate del 31.05.2022 e del 30.07.2023, in possesso di regolare titolo di accesso per le classi di concorso, nonché degli ulteriori titoli di ammissione e non, valutati ai fini del punteggio nonché i titoli di servizio dichiarati pure nella domanda del 31.05.2022.

Ad ogni buon conto, la valutazione sulla sussistenza dei titoli di accesso e valutativi e di servizio ai fini dell'attribuzione del punteggio è già stata positivamente eseguita dal Ministero e Ufficio scolastico resistenti, in quanto la ricorrente è stata evidentemente e validamente inserita nelle graduatorie GPS di II fascia, con il corretto punteggio.

\*\*\*\*\*

Tanto evidenziato, con riferimento specifico alla procedura di nomina del docente da GPS II fascia si evidenzia ulteriormente quanto appresso.



L'istante, come documentato, ha presentato le istanze di inserimento/aggiornamento nella graduatoria GPS, in ottemperanza e nei modi previsti dall'art. 7 dell'OM 116 del 06.05.2022 e quindi mediante la procedura informatica.

In particolare, l'istante ha depositato l'istanza di aggiornamento/inserimento in GPS per la Provincia di Torino il 31.05.2022, quindi nel termine di cui all'avviso NOTA 18095 dell'11.05.2022, emessa in ossequio a quanto previsto dall'art. 7 dell'O.M. n. 112 del 06.05.2022, indicando, tra le altre cose, come evidenziato, i titoli di accesso richiesti, i titoli di servizio e valutabili.

La ricezione da parte del sistema del M.I., e quindi l'invio entro i termini, sono attestati dalla presenza di un numero protocollo rilasciato sulla domanda e dalla data di presentazione ivi contenuta (cfr. *all.ti 3 e 5*).

Come previsto dall'art. 12 dell'OM in esame, il conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche avviene con modalità informatizzata. Ivi si specifica che hanno diritto a conseguire le supplenze *“esclusivamente gli aspiranti [...] che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero”*

L'art. 12, comma 3, prevede che *“Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente”*. Il successivo comma 4 precisa i casi in cui debba considerarsi rinunciatario un aspirante, ovvero nel caso in cui non sia presentata l'istanza (di conferimento incarico) e *“la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto”*, limitatamente alle preferenze non espresse. *“Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”* (art. 12, comma 4)

Ebbene la professoressa Martano come evidenziato nelle premesse, ha fatto domanda di attribuzione dell'incarico di cui all'art. 12 citato entro il termine previsto, come da domanda



che si allega, esprimendo le preferenze per il tipo di contratto, per le sedi e tipologia di posto in relazione alla sua classe di concorso.

Da un esame di detta domanda non pare sussistono ragioni di esclusione o per le quali alla ricorrente debbano essere preferiti aspiranti in graduatoria con punteggio e posizioni più bassi, come accaduto, se si considera che detti aspiranti sono stati preferiti proprio in relazione alle stesse ed identiche preferenze pure fatte dall'istante per la sede, il tipo di posto e classe di concorso.

**Non v'è motivo alcuno per il quale si possa considerare legittimamente scavalcata la ricorrente.**

**Ebbene, con riferimento agli incarichi attribuiti con i bollettini a far data dal 30.08.2023, quindi sin dal bollettino n. 2, nonché a seguire con i bollettini richiamati in premessa, lo scavalco della ricorrente è del tutto arbitrario e privo di giustificazione, e quindi errato ed illegittimo.**

In particolare, la ricorrente è stata immotivatamente ed illegittimamente scavalcata dai nominativi e per le posizioni di cui alla tabella prodotta quale allegato n. 10 (e pure evidenziati nei bollettini allegati) e da intendersi parte integrante e sostanziale del presente ricorso e ciò con riferimento alle classi di concorso A028, ove vi era la disponibilità del posto per la ricorrente.

Si potrà notare, infatti, non solo la posizione in graduatoria e il punteggio della ricorrente superiore a quello dei colleghi a cui è stato attribuito l'incarico, ma anche l'identità della scuola e della tipologia di contratto oggetto di preferenza da parte della ricorrente.

L'esclusione della ricorrente dalle attribuzioni dell'incarico annuale, sin dal 30.08.2023, come sarà specificato di seguito, appare essere quindi illegittima ed ingiustificata.

## **II – SULLA ILLEGITTIMITÀ DELLA OMESSA ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO IN FAVORE DELLA RICORRENTE.**

**a)** Come evidenziato e come accaduto già per il precedente anno scolastico 2022/2023 il Ministero resistente ha fatto ricorso (in ossequio alle pure non condivisibili e parzialmente illegittime previsioni di cui all'OM 112/2022 in vigore per il biennio 2022-2024), a un sistema di reclutamento dei docenti, utilizzato in maniera del tutto illegittima, laddove in occasione di ogni disponibilità (quindi di volta in volta a seguito della pubblicazione dei bollettini), non consente di scorrere la graduatoria da chi ha un punteggio più alto (e che allo stesso tempo è rimasto insoddisfatto nei precedenti bollettini in relazione al tipo di posto oggetto di sua preferenza).





La giurisprudenza di merito si è largamente espressa in favore della illegittimità di un siffatto sistema di reclutamento sia in relazione all'a.s. 2022/2023 che all'a.s. 2023/2024, ma anche con riferimento ai sistemi precedenti (laddove si ovviava, a vario modo, a quello che è il merito espresso e desumibile dalla graduatoria).

**b)** Preliminarmente è però opportuno evidenziare come alcuna fattispecie di rinuncia e/o esclusione contemplata dall'OM 112/2022 sia rinvenibile in relazione alla posizione della ricorrente.

- L'art. 12, comma 4, I periodo, dell'OM citato prescrive che *“La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b), da tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento”*.

Il riferimento è alla mancata presentazione dell'istanza avente ad oggetto le preferenze, che come documentato la ricorrente ha trasmesso tempestivamente in data 29.07.2023.

Quindi alcuna rinuncia ai sensi della disposizione citata può rinvenirsi.

- L'art. 12, comma 4, II periodo, dell'OM citato continua prescrivendo che *“Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento”*.

Da una semplice lettura della disposizione e comunque come confermato anche all'unanimità dalla giurisprudenza di merito, è evidente ed è pacifico che è da considerarsi rinunciatario il candidato/docente solo ed esclusivamente con riferimento alla sede e/o tipo di posto per i quali non ha espresso preferenza. Si confronti *ex plurimis* la ordinanza collegiale del Tribunale di Cassino del 13.03.2023, con la quale proprio in riferimento a tale disposizione si afferma testualmente: *“La norma è chiara nel circoscrivere gli effetti della rinuncia alle sole sedi non oggetto di preferenza espressa (si specifica che la rinuncia opera “limitatamente alle preferenze non espresse” e che il candidato “sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza”) per cui alcuna esclusione per i successivi turni di nomina pare ipotizzabile, ai sensi di tale disposizione, con riferimento ai posti invece oggetto di preferenza e che, pur non*



*disponibili nel primo turno di nomina, si rendano vacanti in turni successivi, in assenza di rinuncia espressa”.*

Ed ancora lo stesso Ecc.mo Tribunale di Torino, si è pure espresso con sentenza n. 743/2023 (Giudice dott. Mollo) affermando che *“è errato affermare che il ricorrente possa essere ritenuto rinunciatario poiché non ha espresso la preferenza con riferimento a tutte le sedi disponibili”* in quanto trattasi di una interpretazione, come sostenuta dal Ministero resistente, che *“è in chiaro contrasto con la lettera della norma citata”*, ovvero della disposizione in esame (art. 12, comma 4, II periodo). Nella esaminanda sentenza si afferma quindi che *“Il significato della disposizione è chiarissimo: il candidato non potrà avanzare pretese nei confronti delle sedi e delle classi di concorso che non ha scelto, in quanto sarà considerato rinunciatario con riferimento a queste; l’interpretazione del Ministero, invece, porterebbe a concludere che l’aspirante diviene rinunciatario anche con riferimento alle sedi che ha scelto”*.

E’ evidente quindi che alcuna fattispecie di rinuncia è rinvenibile a carico della docente ricorrente la quale afferma e chiede il riconoscimento giudiziale del diritto ad essere destinataria del posto resosi disponibile a decorrere dal secondo bollettino (30.08.2023), siccome nel primo bollettino non si sono resi posti disponibili in relazione alla propria posizione in graduatoria e alle preferenze espresse.

### **III – ILLEGITTIMITA’ DEL MECCANISMO DI RECLUTAMENTO DEI DOCENTI DA GPS PREVISTO DALL’OM 112/2022 – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL MERITO - RICHIESTA DI EVENTUALE DISAPPLICAZIONE DELL’O.M. 112/2022.**

L’art. 12, comma 4, ultimo periodo – sopra già riportato – prevede testualmente *“Ne consegue la mancata assegnazione dell’incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali sia risultato in turno di nomina per l’anno scolastico di riferimento”*, mentre il comma 10 dello stesso art. 12 statuisce che le operazioni di conferimento di supplenza non sono soggette a rifacimento e, al terzo periodo, che *“le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti in posizione di graduatoria successiva rispetto all’ultimo dei candidati trattato dalla procedura”*.

Quanto al comma 4 è evidente che lo stesso per connessione logico-giuridica si riferisca alle ipotesi in cui l’aspirante sia considerato rinunciatario, quindi solo per le sedi per le quali non



abbia espresso la preferenza (di cui al primo turno) e non per le altre, come testualmente pure affermato dal Tribunale di Torino con la richiamata sentenza n. 743/2023.

Mentre con riferimento alla disposizione di cui all'art. 12, comma 10, è stato affermato, come in realtà è evidente, che il fatto che *“le operazioni di conferimento di supplenza non siano “soggette a rifacimento” non implica alcunché per quanto riguarda il caso di specie”*... in cui, proprio come per il caso di specie, è domandato di accertarsi il diritto ad essere ricompreso nelle nomine previste dai decreti successivi al primo ed ovviamente non è preclusivo del diritto del ricorrente il secondo periodo, in quanto come detto non può considerarsi rinunciatario (in tal senso, cfr, sempre *ex plurimis* sentenza n. 743/2023)

Il terzo periodo dell'art. 12, comma 10, invece, come detto, prevede che le disponibilità che si determinano successivamente a quello del primo bollettino del 25.08.2023 (quindi dal 30.08.2023) sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione in favore *“degli aspiranti collocati in posizione di graduatoria successiva rispetto all'ultimo dei candidati trattato dalla procedura”*.

Ora è evidente che una tale disposizione astrattamente consentirebbe di partecipare all'attribuzione dei posti, resisi disponibili dopo la pubblicazione del primo bollettino, in favore di coloro in posizione successiva all'ultimo dei trattati al primo turno, quindi, con riferimento ad esempio alla A028 a coloro che hanno una posizione successiva al n. 498, a discapito quindi di chi, come per la ricorrente, ha un punteggio di 76,50 e una posizione maggiori (pos. 498) e che per sola sfortuna – e non potrebbe essere altrimenti – non ha potuto ricevere un incarico già al primo turno di nomina (25.08.2023), in quanto il tipo di posto e di sede oggetto di sua preferenza non erano disponibili o se disponibili correttamente assegnati ai riservisti, come accaduto nel caso di specie.

Disponibilità utile (in quanto libera da riserve), come detto, che si è verificata dopo, a far data dal 30.08.2023.

Ebbene, una tale disposizione viola i principi costituzionali di meritocrazia, nonché di buona fede e di correttezza, come pure evidenziato dall'esaminanda sentenza del Tribunale di Torino n. 743/2023, la quale oltremodo evidenzia come i docenti, come per la ricorrente, che non hanno visto soddisfatte le loro preferenze nel primo turno, non possono certamente essere considerati come soggetti “trattati” nel primo turno, in quanto mai effettivamente chiamati per l'attribuzione di alcuna cattedra, tant'è che non sono evidentemente presenti nel relativo primo bollettino (e quindi non possono essere considerati rinunciatari, se non per le sedi che non sono state indicate nelle preferenze a mente del richiamato comma 4).



In buona sostanza, illegittimamente, la procedura di reclutamento delineata dal Ministero impedisce a chi ha un punteggio e una posizione più alta di vedersi destinatario di un incarico, allorquando per la prima volta viene in essere la disponibilità del posto per il quale aveva legittimamente espresso la preferenza.

Non può che rinvenirsi, quindi, la violazione del principio costituzionale meritocratico e al contempo di buona fede e correttezza.

Ed ancora, sempre con riferimento a fattispecie del tutto identiche a quelle di cui in oggetto è stato affermato (cfr. ordinanza collegiale Tribunale di Cassino del 13.03.2023) che la condotta dell'amministrazione (di non consentire convocazioni al secondo turno a chi, come per la ricorrente, al primo non ha visto materializzarsi disponibilità in relazione alle proprie preferenze) *“si appalesa illegittima in quanto non sussistono sufficienti indici normativi per ritenere la mancata indicazione di alcune sedi tra le preferenze come una rinuncia “implicita” alle successive fasi della procedure, e non è possibile estendere l'efficacia del meccanismo di esclusione previsto all'art. 12 comma 4 dell'O.M. 112/2022 in via analogica a fattispecie non ivi espressamente disciplinate. Infatti, non risulta dall'esame della normativa di legge e regolamentare alcuna previsione espressa che estenda la portata della c.d. “rinuncia alla sede”, per cui la mancata indicazione di una sede tra le preferenze preclude l'assegnazione di incarichi su tali sedi, fino a ricomprendere anche una rinuncia alle stesse sedi richieste come di preferenza, ma nelle successive fasi di attribuzione degli incarichi”*.

\*\*\*\*\*

Come illegittimo, e quindi da disapplicare, è l'OM 112 del 2022, nella parte in cui impedisce senza ragione alcuna il rifacimento delle operazioni di conferimento della supplenza, ovvero laddove a fronte di (nuove) disponibilità successive dispone che si dia luogo ad attribuzione in favore degli aspiranti “collocati in posizione di graduatoria successiva” così impedendo di partecipare alle attribuzioni degli incarichi a chi, come per la ricorrente, non ha visto soddisfatte le sue preferenze nel primo turno di nomina, nonostante abbia un punteggio più alto.

Come detto una tale disposizione si pone in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano e segnatamente con il **principio del merito** proprio delle procedure concorsuali che, come affermato dalla giurisprudenza, impone di privilegiare criteri di selezione meritocratica. Come affermato a più riprese dalla Corte Costituzionale (cfr. ex pluribus sentenza n. 41 del 2011), *“il principio del merito è posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica”*.



La norma in esame, difatti, si pone in posizione di evidente contrasto con il predetto principio che trova espressione nella Costituzione negli artt. 3, 51 e 97. Appare davvero irragionevole, ponendo un sacrificio inaccettabile al principio del merito, la disposizione summenzionata nella parte in cui, non consente di ripartire con lo scorrimento della graduatoria dalla posizione dell'aspirante (che nella prima fase di attribuzione non aveva scelto la sede per la quale è stata data la nomina), con partecipazione ad ulteriore fase di attribuzione, nel caso sopraggiungano disponibilità di posti in relazione a scuole per le quali esso aspirante ha invece indicato la sede.

Ragion per cui, subordinatamente ai precedenti motivi si fa istanza affinché previa disapplicazione dell'OM n. 112 del 06.05.2022, venga dichiarata la illegittimità dell'operato dei resistenti, con conseguente attribuzione dell'incarico in favore della ricorrente.

\*\*\*\*\*

Ad ogni buon conto sulla illegittimità del sistema di attribuzione degli incarichi di supplenza delineato dall'OM 112/2022, in relazione a quanto sopra evidenziato (circa l'impedimento del cd "rifacimento delle operazioni", *rectius* impedimento dello scorrimento dalle posizioni più alte a fronte delle disponibilità successive dei posti), si è a più riprese pronunciata la giurisprudenza di merito nonché l'Ill.mo Tribunale di Torino che si produce unitamente alle pronunce citate in narrativa.

#### **IV – INDIVIDUAZIONE DEL CONTRATTO E DELLA SEDE DI SPETTANZA DELLA RICORRENTE.**

Come in precedenza evidenziato, alla ricorrente è stato illegittimamente negato il diritto a vedersi destinataria dell'attribuzione/nomina per una serie di incarichi che invece sono stati attribuiti a docenti con punteggio e posizione nettamente inferiori.

Lo scorrimento ordinario e normale della graduatoria, avrebbe comportato in favore della ricorrente l'attribuzione degli incarichi, negli istituti con i tipi di contratto/cattedra, indicati nella più volte richiamata tabella di cui all'allegato n. 10 (e come pure evidenziati nei bollettini allegati).

Sulla base dell'ordine delle preferenze espresse e tenuto conto delle corrispondenti disponibilità verificatesi a decorrere dalla pubblicazione del secondo bollettino in poi (30.08.2023), **il docente aveva ed ha il diritto ad essere chiamata, in primis, per un contratto con decorrenza appunto dal 30.08.2023** (cioè a decorrere dalla pubblicazione del secondo bollettino) e segnatamente, per la classe di concorso A028 e di durata annuale presso I.C. D.M. TUROLDO - TOMM810013, che invece è stato assegnato (quando si è reso



disponibile con il medesimo bollettino) alla docente Pirozzo Roberta, con punteggio di 47 e posizione 1060.

Si rileva, infatti, che la ricorrente, con punteggio e posizione superiori, nella domanda delle preferenze del 30.07.2023 ha indicato la disponibilità per tali scuole ovvero per i distretti corrispondenti e tanto in ragione di un contratto annuale ovvero sino al termine delle attività didattiche.

Subordinatamente scorrendo sempre le disponibilità del secondo bollettino e dei seguenti sino al diciassettesimo, risultano assegnati ulteriori posti ad istanti con punteggio e posizione inferiore, nonché compatibili con le specifiche della domanda del 30.07.2023.

A tali fini ed a scopo di esemplificazione si indica, per la classe di concorso A028 ed in ordine al medesimo secondo bollettino e terzo bollettino, la nomina dei seguenti istanti:

FORMOSO ALESSIA con punteggio di 46 e posizione 1084, per un contratto annuale presso I.C. Leonardo Da Vinci – Frank - TOMM808013;

GIANNOTTA CLAUDIA con punteggio di 45 e posizione 1094, per un contratto al termine delle attività didattiche presso I.C. Leonardo Da Vinci – Frank - TOMM808013;

GERMANO ANTONINA con punteggio di 42 e posizione 1186, per un contratto su spezzone di 9 ore settimanali presso C.T.P. Distretto 32;

MAGNACCA NUNZIA con punteggio di 36 e posizione 1356, per un contratto al termine delle attività didattiche e presso la Casa Circondariale di Ivrea;

RAPPO ALESSANDRA con punteggio di 34,5 e posizione 1389, per un contratto su spezzone di 9 ore settimanali presso C.T.P. Distretto 32;

SOLLAZZO MARTINA con punteggio di 33 e posizione 1472, per un contratto al termine delle attività didattiche e presso la Casa Circondariale di Ivrea.

Tali ulteriori chiamati, evidenziati in ragione di ulteriori tipi di posto e scuole che pure erano state oggetto di preferenza della ricorrente e che invece sono stati assegnati a docenti con punteggi e posizioni inferiori, rilevano quindi in via di subordine, rispetto a quanto di cui sopra, tanto nella non creduta ipotesi in cui dovessero emergere riservisti o comunque docenti con legittimi titoli di preferenza, circostanza comunque da escludere in quanto le preferenze vengono soddisfatte in esito al primo turno di nomina.

\*\*\*\*

Si ribadisce che la lesione del diritto della ricorrente si è concretizzato con l'omessa chiamata a far data dal 30.08.2023 (data pubblicazione secondo bollettino), in relazione alle posizioni di cui sopra e che il riconoscimento giudiziale all'attribuzione di un posto deve essere



parametrato a tale tipo di posto e alla correlata decorrenza, mentre, come detto, per gli ulteriori scavalcamenti la domanda è da intendersi formulata in via subordinata.

Quindi, l'omessa chiamata per tale scuola e tipo di posto, in seno al bollettino del 30.08.2023, costituisce il primo momento in cui si è avuta la lesione del diritto dell'istante, e così, via via, subordinatamente (nel caso in cui dovessero eventualmente emergere ragioni ostative all'assegnazione di detto posto), per i posti ulteriori assegnati in seno al medesimo bollettino nonché con i successivi bollettini (e corrispondenti decorrenze di chiamata), anche per le altre classi di concorso, succintamente richiamati nelle premesse e debitamente specificati nell'allegato n. 10, a sua volta contenente tutti i bollettini di nomina e costituente parte integrante e sostanziale del presente ricorso.

## **V – DIRITTO ALL'ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO - RICHIESTA DI RISARCIMENTO DEL DANNO.**

Alla luce di quanto evidenziato è evidente che l'illegittima condotta tenuta dal Ministero resistente ha determinato un danno alla ricorrente, sia sotto il profilo del danno emergente che del lucro cessante.

Alla ricorrente è stato impedito di prendere servizio a far data dal 30.08.2023, con contratto annuale, così pregiudicandone la posizione non solo sotto il profilo economico, non avendo ricevuto la retribuzione commisurata all'intera annualità con decorrenza dalla data indicata, **ma altresì impedendole di maturare, sotto il profilo giuridico, il diritto al servizio che avrebbe dovuto prestare.**

In particolare, la ricorrente, previo accertamento del suo diritto ad essere destinataria di attribuzione di incarico annuale per le ragioni di cui è causa e conseguente condanna del Ministero all'attribuzione dell'incarico conseguente, in relazione a un contratto a tempo determinato annuale sulle c.d.c. A028 (o diverso che risulterà in corso di causa) ha, quindi, diritto a vedersi riconosciuto quanto appresso.

**a)** Il risarcimento del danno, commisurato alla retribuzione lorda non percepita a far data dal 30.08.2023 (data del primo conferimento di incarico utile a soggetto con posizione peggiore) o comunque dalla eventuale differente data di decorrenza che sarà individuata dall'Ill.mo Giudicante (nel caso, in relazione ai bollettini successivi) e sino alla data di presa di servizio per effetto dell'invocato provvedimento giudiziale di attribuzione dell'incarico fino al termine delle attività didattiche o comunque **annuale, detratta la retribuzione netta che sarà eventualmente percepita, per eventuali incarichi di supplenza breve dalle graduatorie di istituto.**



**b) Sotto il profilo giuridico ed economico**, il diritto al riconoscimento del servizio di insegnamento per l'intera annualità dell'anno scolastico 2023/2024, ovvero del servizio che la ricorrente avrebbe avuto diritto a prestare sulle succitate classi di concorso.

**c)** Allo stesso modo ed in ogni caso a prescindere dagli impieghi svolti, il ricorrente ha diritto al riconoscimento del punteggio che gli sarebbe stato assegnato nella misura che sarebbe maturata alla data di decorrenza di cui sopra (30.08.2023) e sino all'attribuzione dell'incarico invocato con il richiesto provvedimento giudiziale sulla classe di concorso accertata o comunque fino al 31.08.2024, detratto l'eventuale punteggio che sarà già conseguito per effetto di eventuali incarichi di supplenza breve, e comunque nei limiti dei 12 punti.

Nel merito e come previsto dall'allegato OM n. 112/2022 - tabella A/4 (all. n. 1), che come detto disciplina le supplenze da GaE, GPS e GI 2022/24, per il servizio specifico (ossia prestato sulla classe di concorso o grado di istruzione, su posto comune o sostegno, per cui si procede alla valutazione) sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2, sino ad un massimo di 12 punti.

\*\*\*

Come noto, la giurisprudenza di legittimità e di merito riconosce la tutela risarcitoria in favore del lavoratore per il quale si accerti che l'assunzione era dovuta e, con particolare riferimento ai docenti, che qualora gli stessi siano stati "scavalcati", e ciò sia nella misura corrispondente alla retribuzione che avrebbe dovuto percepire e che non ha percepito, che con riferimento alla correlata progressione economica giuridica e al punteggio. La Corte di Cassazione ha da tempo riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, affermando che *"il lavoratore può agire a titolo di risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., per il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui sia accertato che l'assunzione fosse dovuta, detratto l'aliunde perceptum, qualora risulti, anche in via presuntiva, che l'interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori"* (Cass. Civ. sez. lavoro, ord. n. 16665/2020).

Segnatamente con riferimento alla giurisprudenza di merito, proprio con riferimento ai docenti, si è affermato che in presenza dell'obbligo a carico della PA "di procedere al conferimento degli incarichi di insegnamento sulla base del legittimo punteggio spettante sulla base della graduatoria (...), deve ritenersi applicabile la tutela risarcitoria di cui agli artt. 1218 e segg. c.c."

In tale senso si confronti anche Tribunale di Bari, sez. lavoro, sentenza 2340 del 2020, a mente della quale è stato affermato che "come condivisibilmente argomentato dalla Suprema Corte in ipotesi di violazione del diritto di prelazione nell'assunzione (fattispecie analoga nei





suoi tratti essenziali alla presente) l'inadempimento del Ministero, perfezionato con l'assunzione di soggetto diverso rispetto al ricorrente, costituisce fonte di responsabilità risarcitoria con conseguente obbligo di risarcire il relativo pregiudizio economico parametrabile a quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato legittimamente assunto spettando, invece, al Ministero l'onere di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento, ivi compresi quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, dal momento che tale prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., compete al debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte, in quanto appunto diretta a far valere un controdiritto idoneo a paralizzare l'azione risarcitoria del creditore (si veda Cass. civ., Sez. Lav., 11737/2010).

In particolare con la citata pronuncia di merito è stato riconosciuto il diritto del lavoratore al risarcimento del danno pari alle retribuzioni che avrebbe dovuto percepire e che non ha percepito e al riconoscimento del servizio di insegnamento sulla classe di concorso sia ai fini economici che giuridici, per il periodo di riferimento in cui è stato impedito il servizio stesso.

In ragione di quanto detto, è evidente che la ricorrente si sia vista privata della possibilità di conseguire la retribuzione che legittimamente le sarebbe spettata nonché il punteggio correlato all'attività di insegnamento che le è stato impedito di svolgere come sopra individuato (2 punti ogni 16 giorni con massimo 12 unti annuali), detratti punteggi acquisiti per effetto di supplenze brevi a chiamata, nonché il riconoscimento del servizio per l'intero anno, sia ai fini economici che giuridici.

Sotto tale ultimo profilo, si precisa che ai sensi dell'art. 489, comma 1, del Dlgs. n. 297 del 1994 (Testo Unico in materia di istruzione) *“Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”*. Con interpretazione autentica resa dall'art. 11, comma 14 della legge n.124/1999, è stato specificato che *“il servizio di insegnamento non di ruolo (...) è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”*.

Il diritto al riconoscimento dell'anno di servizio ai sensi dell'art. 489, comma 1. T.U. Dlgs. 297 del 1994, è ancor più necessario se si considera d'altronde che alla ricorrente potrebbe derivare un concreto pregiudizio per la partecipazione ai concorsi scuola futuri, se si considera che nei precedenti bandi viene richiesto quale requisito il servizio ininterrotto per tre annualità complete di servizio.



Quindi subordinatamente, e sempre previo accertamento della sussistenza del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto un incarico annuale come sopra specificato (o subordinatamente l'incarico che dovesse emergere in corso di causa), si chiede che il Ministero resistente venga condannato:

- a risarcire la ricorrente in misura corrispondente alla retribuzione che le sarebbe dovuta/spettata per l'incarico annuale dal 30.08.2023 e sino al 31.08.2024 o dalle differenti decorrenze che dovessero emergere in corso di causa, detratte le somme eventualmente corrisposte i in ragione di eventuali incarichi di supplenza brevi;
- a riconoscere ed attribuirle il punteggio correlato all'attività di insegnamento che le è stato impedito di svolgere, e segnatamente il punteggio massimo attribuibile per l'intero anno (12 punti), detratti eventuali punteggi che saranno acquisiti per effetto della supplenza avuti e/o in essere per l'a.s. 2023/2024 con chiamata da graduatoria di istituto;
- a riconoscere, sia sotto il profilo economico che giuridico, il servizio di insegnamento per l'intera annualità dell'anno scolastico 2023/2024, ovvero del servizio che la ricorrente avrebbe avuto diritto a prestare sulle classi di concorso di cui sopra.

## **VI – IN ORDINE AL QUANTUM DEBEATUR**

Come noto in applicazione del CCNL Scuola 2022, che si allega, per i docenti laureati di istituti secondari di II grado con servizio da 0 a 8 anni, come per la docente e con riferimento agli incarichi oggetto di riconoscimento giudiziale, è prevista una retribuzione tabellare lorda con EP conglobato di € 22.837,88 annui, a cui aggiungere la tredicesima mensilità e la retribuzione professionale docenti.

La retribuzione mensile lorda (comprensiva quindi dello stipendio tabellare dell'I.I.S.) è quindi pari ad € 1.903,16 a cui va aggiunta la retribuzione professionale docenti di € 184,50 e l'I.V.C. di € 9,52 per ciascuno mese, per un totale lordo per ogni mensilità di € 2.097,18 per dodici mensilità a cui aggiungere la tredicesima mensilità di € 1.903,16, per un totale lordo complessivo di € 25.166,16, cui aggiungere la 13ma mensilità di € 1.903,32.

\*\*\*\*\*

Tanto premesso e considerato, ai sensi degli artt. 409 e ss. c.p.c., la Prof.ssa Martano Manuela, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

**CHIEDE**



Che l'On.le Tribunale Ordinario di Torino - sezione lavoro - Giudice a designarsi, previa fissazione dell'udienza di discussione della presente, ai sensi degli artt. 409 e ss c.p.c., Voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

*A) previa eventuale disapplicazione dell'O.M. 112/2012 e disapplicazione dei bollettini di nomina nell'ambito della Provincia di Torino come richiamati in premessa in relazione alle posizioni della GPS ivi evidenziate, nonché riassunte e riportate nella tabella allegato 12, **accertare e dichiarare** che la ricorrente ha diritto all'attribuzione di un incarico a tempo determinato **annuale** sulla classe di concorso A028, presso I.C. D.M. TUROLDO - TOMM810013 ovvero in una delle sedi dalla stessa indicate nella domanda inviata con istanze on line del 31.07.2023, in relazione alla stessa classe di concorso coincidenti, o meno, con gli incarichi evidenziati nei bollettini allegati e riportati e riassunti nella tabella allegato 10 del ricorso, con decorrenza dal 30.08.2023 e, subordinatamente (salvi eventuali diritti di riservisti/categorie particolari comunque non specificati nelle graduatorie) dalle date dei successivi bollettini pubblicati o pubblicandi e per l'effetto, anche previo eventuale accertamento di responsabilità ai sensi dell'art. 1218 c.c.:*

*- **condannare**, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., e l'Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte, in persona del legale rapp.te p.t., in ragione delle rispettive prerogative e/o competenze, all'attribuzione di un incarico a tempo determinato **fino al 31.08.2024** sulla classe di concorso A028, I.C. D.M. TUROLDO - TOMM810013 o comunque in una delle sedi dalla stessa indicate nella domanda inviata con istanze on line del 31.07.2023, in relazione alle classi di concorso A028, coincidenti, o meno, con gli incarichi/istituti evidenziati nei bollettini allegati e riportati e riassunti nella tabella allegato 10 del ricorso, con decorrenza dal 30.08.2023 e, subordinatamente (salvi eventuali diritti di riservisti/categorie particolari comunque non specificati nelle graduatorie) dalle date dei successivi bollettini pubblicati o in corso di pubblicazione,*

*- **condannare** il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro p.t., e/o l'Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte, in persona del legale rapp.te p.t., in ragione delle rispettive competenze e prerogative,*

*- al risarcimento del danno, commisurato alla retribuzione che la ricorrente avrebbe dovuto percepire su 18 ore settimanali per la dovuta chiamata dalle GPS di seconda fascia per le causali descritte in narrativa, a far data dal 30.08.2023 (data del primo conferimento utile di incarico a soggetto con posizione peggiore) o comunque a decorrere dalla data di spettanza di attribuzione dell'incarico che sarà riconosciuta giudizialmente, **e sino** alla data di presa di*



*servizio derivante dall'attribuzione del nuovo incarico per effetto della invocata tutela giudiziale, detratta la retribuzione netta che eventualmente avrà medio tempore percepito per incarichi temporanei di supplenza di docenza a tempo determinato ricevuti nell'a.s. 2023/2024,*

*- al riconoscimento ed all'attribuzione alla medesima ricorrente, del punteggio correlato all'attività di insegnamento che le è stato impedito di svolgere per il periodo compreso tra le decorrenze di cui sopra e l'inizio del servizio che sarà conseguito per effetto della invocata tutela giudiziale (pari a punti 2 per ogni mese o frazione di mese di 16 giorni), detratti eventuali punteggi già conseguiti per effetto di supplenze brevi a tempo determinato ricevute nell'a.s. 2023/2024;*

*- al riconoscimento, sia sotto il profilo economico che giuridico, del servizio di insegnamento per l'intera annualità dell'anno scolastico 2023/2024, ovvero del servizio che la ricorrente avrebbe avuto diritto a prestare sulla classe di concorso A028 o comunque in relazione agli ulteriori incarichi di cui la ricorrente risulterà avere diritto in corso di causa di cui all'allegato n. 10 del ricorso.*

**B) condannare** il Ministero resistente, in persona del Ministro p.t., e l'Ufficio Scolastico regionale per il Piemonte, in persona del legale rapp.te p.t., alla refusione delle spese legali, oltre spese generali, CPA e IVA se dovuta, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario”.

In via istruttoria, con riserva di integrare nei modi e tempi di legge, laddove necessario, si producono i seguenti documenti:

- 1) ordinanza Ministeriale n. 112 del 06.05.2022 con allegato A/4;
- 2) nota Ministero dell'Istruzione dell'11.05.2022;
- 3) domanda di inserimento aggiornamento GPS del 22.05.2022 protocollata;
- 4) nota - Avviso del Ministero dell'Istruzione n. 41908 del 12.07.2023;
- 5) domanda GPS del 30.07.2023 – preferenze debitamente protocollata;
- 6) graduatoria GPS II fascia per la Provincia di Torino;
- 7) screenshot validazione titoli;
- 8) guida rapida – operativa pubblicata dal Ministero dell'Istruzione per l'inserimento della domanda – preferenze;
- 9) CCNL di categoria applicabile con tabelle retributive;
- 10) schema tabella riassuntiva delle posizioni con specificazione di sedi, tipo contratto e nominativi che hanno scavalcato ingiustificatamente il ricorrente;**
- 11) giurisprudenza di merito Tribunale di Torino;



- 12) altra giurisprudenza di merito;
- 13) accesso atti Martano Manuela;
- 14) documento d'identità;
- 15) procura alle liti;
- 16) documentazione redditi anno scolastico 2023 – 2024.

\*\*\*\*\*

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA'  
DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151  
C.P.C.)**

Il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere destinataria di attribuzione di incarico annuale o fino alla fine delle attività didattiche o comunque su spezzoni, in relazione alle c.d.c. A028, secondo il dedotto ordine di gradazione, con riferimento a incarichi già conferiti a personale docente con punteggio e posizioni inferiori di quelli della ricorrente, per effetto dello scorrimento non legittimo delle graduatorie provinciali supplenze (GPS) di II fascia della Provincia di Torino.

Ciò implica che detto personale docente (indicato nella tabella allegato con n. 10 del ricorso e corrispondente ai docenti pure evidenziati nei bollettini) appare essere controinteressato rispetto alla posizione dell'istante finalizzata in via principale a conseguire l'incarico ad essi docenti attribuito, benché con punteggio e posizione inferiori (e con l'ordine di gradazione esposto).

Dunque, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia ai docenti destinatari di incarico di nomina a seguito dei bollettini di conferimento di nn. 2 e 3, pubblicati dal Ministero dell'istruzione - U.S.R. per il Piemonte, incarico per il quale (a partire dal primo conferito con il bollettino n. 2 e così via subordinatamente per l'ipotesi di sussistenza di titoli di riserva e/o preferenza *ex lege*) l'istante chiede giudizialmente l'attribuzione.

**RILEVATO**

**CHE** la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe di fatto impossibile in ragione non solo del numero dei destinatari, ma anche della difficoltà nello svolgimento dell'attività di rintraccio, se si considera che sono sconosciuti e difficilmente potranno essere conseguiti i dati anagrafici completi dei controinteressati e il loro indirizzo di residenza e/o domicilio, non essendo ricavabile aliunde;

**CHE**, oltremodo, l'attività di identificazione e di rintraccio e di successiva notifica a ciascuno dei controinteressati, si pone come eccessivamente gravosa per lo svolgimento del



procedimento, determinando un aggravio dello stesso con potenziali rischi di allungamento dovuti a possibili rinvii d'udienza per difetti di notifica e/o di individuazione dei destinatari, con conseguente rischio di stallo per il procedimento;

**CHE** l'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;

**CHE** la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

**CHE** già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;

**CHE** vari Tribunali Amministrativi, quando investiti da azioni giudiziarie collettive, dispongono sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;

**CHE** anche i Tribunali del lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che *“[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]”* (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

#### **RILEVATO INFINE CHE**

tale forma di notifica continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive;

#### **SI CHIEDE**

di volere autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie del ricorso, del decreto di fissazione udienza e dell'allegato n. 10 contenente elenco specifico con nominativi



dei primi istanti che hanno scavalcato illegittimamente la ricorrente in ogni classe di concorso, nonché tutti i bollettini di nomina uniti alla domanda del 31.07.2023 ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, cioè mediante la pubblicazione sul sito istituzionale dell'USR per il Piemonte e/o del Ministero dell'Istruzione.

\*\*\*\*\*

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che lo stesso non è dovuto in ragione di limiti di reddito.

*Salvis iuribus.*

**Vallo della Lucania SA - Torino, lì 21/12/2024**

**Avv. Francesco Paolo Zangari**

